

La Sicurezza Antincendio

Protocollo per la corretta valutazione del rischio la predisposizione del Piano di emergenza, anche alla luce nei nuovi decreti ministeriali



CONFINDUSTRIA
Sardegna Centrale



Protocolli di lavoro sicuri

**MACCHINE E IMPIANTI:
LA SICUREZZA ANTINCENDIO E
LA GESTIONE DELLE EMERGENZE**

Laboratorio di approfondimento

Ing. Susanna Suergiu

Ing. Alessandro Pishedda



Premessa

Il “Piano di emergenza” si inserisce nel contesto ben più ampio della “ gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro”, che trova espressione nell’at.15 del D.Lgs.81/08 che indica le “misure di emergenza” come parte fondamentale delle misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

I riferimenti normativi del Testo Unico, relativi alla “gestione delle emergenze”, rimandano alla specifica normativa antincendio, che per oltre 20 anni si è “limitata” al DM 10 marzo 1998 “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro”.

Nel settembre 2021 sono stati emanati tre nuovi decreti,

- **DECRETO 3 settembre 2021**

Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro (ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

- **DECRETO 2 settembre 2021**

Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio (ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

- **DECRETO 1 settembre 2021**

Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio (ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81).

che andranno a sostituire il vecchio decreto, fornendo nuove indicazioni in merito alla valutazione del rischio incendio e alla gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Cenni sulla valutazione del rischio incendio

La valutazione dei rischi deve essere effettuata in conformità dei criteri indicati nel DM 3 settembre 2021, che distingue i seguenti casi:

p.ti del processo di valutazione dei rischi	Ulteriori elementi
Attività per le quali esiste una RTV	devono essere seguite le indicazioni della specifica normativa (RTV)
Luoghi di lavoro "a rischio basso" ¹	si applica il c.d. MINICODICE, riportato nell'allegato I dello stesso Decreto ² .
tutte le altre attività	occorre applicare il "CODICE", la progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio devono seguire le indicazioni del DM 3 agosto 2015

E' evidente come sia difficile, e forse neanche opportuno, individuare una metodologia universalmente valida, poiché le "esigenze" di una scuola, di un ospedale, di un ufficio, di un "distributore di carburante, sono molto, troppo diverse.

In via generale possiamo estendere al "rischio incendio" i criteri generali della "valutazione dei rischi":

p.ti del processo di valutazione dei rischi	Ulteriori elementi
Individuazione dei pericoli di incendio (ad esempio sorgenti di innesco, materiali infiammabili e/o combustibili, interazioni inneschi-combustibili, lavorazioni/aree con specifici rischi di incendio, atmosfere ATEX, ecc.)	
Contesto operativo dove sono inseriti i pericoli	Persone presenti e potenzialmente coinvolte
Valutazione (qualitativa e quantitativa) delle eventuali conseguenze dell'incendio	Anche attraverso la "classica" matrice del rischio
Misure di per rimuovere o ridurre i pericoli	Riduzione

¹ Allegato I, par.1: ...sono considerati luoghi di lavoro a basso rischio d'incendio quelli ubicati in attività non soggette e non dotate di specifica regola tecnica verticale, aventi tutti i seguenti requisiti aggiuntivi:

- con affollamento complessivo 100 occupanti;
- con superficie lorda complessiva 1000 m² ;
- con piani situati a quota compresa tra -5 m e 24 m;
- ove non si detengono o trattano materiali combustibili in quantità significative;
- ove non si detengono o trattano sostanze o miscele pericolose in quantità significative;
- ove non si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell'incendio.

² Può essere utilizzato anche il Codice "completo" (DM 3 agosto 2015).

Misure per ridurre la probabilità	Combustibile: confinamento, separazione, immagazzinamento comburente: inertizzazione innesco: verifica impianti elettrici, manutenzioni, ordine e pulizia
Misure per ridurre il danno (protezione attiva e passiva)	Attiva: impianti di rivelazione, spegnimento, ecc. passiva: vie d'esodo, compartimentazione, ecc.
Gestione emergenza	Vedi paragrafo specifico

Il Piano di Emergenza: quando?

stralcio art.2 del DM 2 settembre 2021

2. Nei casi sottoelencati il datore di lavoro predispone un piano di emergenza in cui sono riportate le misure di gestione della sicurezza antincendio in emergenza di cui al comma 1:

- luoghi di lavoro ove sono occupati almeno dieci lavoratori;

- luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di cinquanta persone, indipendentemente dal numero dei lavoratori;

- luoghi di lavoro che rientrano nell'allegato I al DPR 151/11.

Riepilogo adempimenti documentali

Tipologia attività	Documento per la gestione dell'emergenza	Contenuti del Piano	Note
Luoghi di lavoro che rientrano nell'allegato I del DPR 151/11 (a prescindere dal numero di lavoratori e/o dal numero di persone presenti)	Piano di Emergenza	Decreto 2 settembre 2021 - Allegato II - p.to 2.2	Attività "soggette al controllo dei VVF"
Luoghi di lavoro con più di 10 lavoratori (a prescindere dal numero di persone presenti)	Piano di Emergenza	Decreto 2 settembre 2021 - Allegato II - p.to 2.2	
Luoghi di lavoro con meno di 10 lavoratori, ma con più di 50 persone	Piano di Emergenza semplificato	Decreto 2 settembre 2021 - Allegato II - p.to 2.2 Indicazioni schematiche p.ti 1 e 2, planimetria p.to 3	
Luoghi di lavoro con meno di 10 lavoratori e meno di 50 persone	Misure organizzative e gestionali, da riportare nel DVR		

I contenuti del Piano di emergenza

La normativa elenca puntualmente i contenuti dei Piani di Emergenza (Allegato II, p.to 2.2 del DM 2 settembre 2021).

Il presente non vuole perciò essere un mero elenco identico a quello riportato nell'estratto normativo, ma una rimodulazione dello stesso, per la predisposizione di un protocollo/format omogeneo e coerente.

Descrizione dei luoghi di lavoro, presumibilmente estrapolabile dal DVR.

1. I singoli reparti devono essere definiti attraverso le risultanze della valutazione del rischio incendio, riportando il numero delle persone presenti, gli eventuali rischi particolari (presenza di macchine, depositi, possibile formazione di atmosfere esplosive, ecc.) e le caratteristiche dei luoghi (accessibilità, caratteristiche generali, distanziamenti, separazioni, ecc.)

“Fotografata” la situazione in essere, figlia della progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio, occorre quindi organizzare la gestione dell'emergenza, definendo la composizione della squadra di emergenza:

- a. eventuale presenza di Responsabile (Coordinatore) Emergenza
 - b. numero di Addetti Antincendio (e primo Soccorso)
 - c. presenza e numero (eventuali) Addetti Comunicazioni
 - d. presenza e numero di altri lavoratori con ruoli specifici (legati alla specificità dell'azienda. ad esempio: apertura cancelli, interfaccia VVF, lavoratori con difficoltà motorie, esterni)
2. Si passa poi agli scenari di incendio possibili:
 - a. Eventi “standard” (incendi di materiale infiammabile in piccole quantità, in ambienti non a rischio specifico, ecc.)
 - b. Eventi “particolari” (ad esempio “ambienti a rischio elevato”)
3. Partendo dagli “scenari standard”, si procede quindi dettagliando come viene rivelato un incendio e come viene diffuso l'allarme (anche in funzione di “chi” lo rivela)
 4. poiché ogni persona avrà un ruolo specifico, occorre capire come ogni singola persona presente viene a conoscenza dell'evento in essere:
 - a. (eventuale) Responsabile (Coordinatore) Emergenza
 - b. Addetti Antincendio (e primo Soccorso)
 - c. Addetti Comunicazioni
 - d. Altri lavoratori con ruoli specifici (legati alla specificità dell'azienda. ad esempio: apertura cancelli, interfaccia VVF, lavoratori con difficoltà motorie, esterni)
 - e. Altre persone presenti:
 - i. Lavoratori imprese terze
 - ii. Pubblico
5. Quali sono i comportamenti che competono a ciascuna figura, una volta avvisata:
 - a. (eventuale) Responsabile (Coordinatore) Emergenza
 - b. Addetti Antincendio
 - c. Addetti Comunicazioni
 - d. Altri lavoratori con ruoli specifici (legati alla realtà lavorativa)
 - e. Altre persone presenti:
 - i. Lavoratori imprese terze
 - ii. Pubblico

6. Come ciascuna figura viene informata (ed eventualmente formata), in merito alle proprie “competenze” (vedi p.to 3)
 - a. (eventuale) Responsabile (Coordinatore) Emergenza
 - b. Addetti Antincendio
 - c. Addetti Comunicazioni
 - d. Altri lavoratori con ruoli specifici (legati alla realtà lavorativa)
 - e. Altre persone presenti:
 - i. Lavoratori imprese terze
 - ii. Pubblico

7. si procede quindi con una analisi degli scenari “specifici”, definendoli e analizzando tutti i (gli stessi) punti (3, 4, 5, 6) che competono agli scenari “standard”.

Di seguito: corrispondenze norma - protocollo

p.to della norma	contenuti	p.to del protocollo proposto	note
2.1. generalità			
1. contenuti del piano			
1a	le azioni che i lavoratori devono mettere in atto in caso di incendio	punto 5	con particolare riferimento a 5a, 5b, 5c, 5d
1b	le procedure per l'evacuazione del luogo di lavoro che devono essere attuate dai lavoratori e dalle altre persone presenti	punto 3	
1c	le disposizioni per chiedere l'intervento dei vigili del fuoco e per fornire le necessarie informazioni al loro arrivo	punto 5c	con eventuale allegato
1d	le specifiche misure per assistere le persone con esigenze speciali	punto 1	poi ripreso nel punto 4d
2.2 contenuti del piano di emergenza			
1. fattori da prendere in considerazione e riportare nel piano			
1a	le caratteristiche dei luoghi, con particolare riferimento alle vie di esodo	punto 1	
1b	le modalità di rivelazione e di diffusione dell'allarme incendio	punto 3	
1c	il numero delle persone presenti e la loro ubicazione;	punto 1	
1d	i lavoratori esposti a rischi particolari;	punto 1	poi ripreso nel punto 4d
1e	il numero di addetti all'attuazione ed al controllo del piano nonché all'assistenza per l'evacuazione (addetti alla gestione delle emergenze, dell'evacuazione, della lotta antincendio, del primo soccorso);	punti 1a, 1b, 1c	
1f	il livello di informazione e formazione fornito ai lavoratori	punti 6a, 6b, 6c	
2. istruzioni (scritte) riportanti:			
2a	i compiti del personale di servizio incaricato di svolgere specifiche mansioni con riferimento alla sicurezza antincendio	punti 5a, 5b, 5c, 5d	

2b	i compiti del personale cui sono affidate particolari responsabilità in caso di incendio	punto 5d	
2c	i provvedimenti necessari per assicurare che tutto il personale sia informato sulle procedure da attuare	punto 6	
2d	le specifiche misure da porre in atto nei confronti di lavoratori esposti a rischi particolari	punto 4d	
2e	le specifiche misure per le aree ad elevato rischio di incendio	punto 2b e successivi	
2f	le procedure per la chiamata dei vigili del fuoco, per informarli al loro arrivo e per fornire la necessaria assistenza durante l'intervento	punto 5c	con eventuale allegato

3. planimetrie

3a	le caratteristiche distributive del luogo, con particolare riferimento alla destinazione delle varie aree, alle vie di esodo ed alle compartimentazioni antincendio		
3b	l'ubicazione dei sistemi di sicurezza antincendio, delle attrezzature e degli impianti di estinzione		
3c	l'ubicazione degli allarmi e della centrale di controllo		
3d	l'ubicazione dell'interruttore generale dell'alimentazione elettrica, delle valvole di intercettazione delle adduzioni idriche, del gas e di altri fluidi tecnici combustibili		
3e	l'ubicazione dei locali a rischio specifico		
3f	l'ubicazione dei presidi ed ausili di primo soccorso		
3g	i soli ascensori utilizzabili in caso di incendio		